R.G. 8827/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8827/2021** promossa da:

dell'avv. ;

ATTORE

contro

SO.C.CO.V. SOCIETA' COMMERCIALE COMMISSIONARIA VENDITE I.V.G. A R.L., con il patrocinio dell'avv. PAOLA BERTELLI e dall'avv. XHANARI ELTON,

CONVENUTO

AMISSIMA ASSICURAZIONI SRL con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA

TERZO CHIAMATO

Conclusioni

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il 30 settembre 2020 veniva eseguito un pignoramento mobiliare presso il domicilio del signor debitore esecutato, su istanza della signora quale creditrice procedente. Nel corso delle operazioni di pignoramento, l'Ufficiale Giudiziario procedeva all'escussione di un quadro raffigurante un paesaggio con laghetto e mucche, delle dimensioni di 110x80 centimetri con cornice dorata, attribuito al pittore Antonio Fontanesi. La valutazione del bene veniva effettuata dall'Ufficiale Giudiziario nella misura di Euro 8.000,00. Con ordinanza

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6

del 28 novembre 2020, il Giudice dell'Esecuzione formalizzava la nomina dell'Istituto Vendite Giudiziarie SO.C.CO.V. S.R.L. quale custode dei beni pignorati, affidandole l'incarico di procedere alla vendita mediante asta telematica secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'asta si svolgeva regolarmente e il dipinto veniva aggiudicato al signor in data 15 dicembre 2020 per l'importo complessivo di Euro 8.878,40, comprensivo dei diritti e delle spese accessorie. Nei mesi successivi, il signor faceva esaminare il dipinto dall'Istituto Matteucci, ottenendo una perizia di parte che metteva in dubbio l'autenticità dell'attribuzione ad Antonio Fontanesi. Sulla base di tale perizia, in data 25 febbraio 2021, l'acquirente depositava un ricorso in opposizione agli atti esecutivi iscritto al R.G.N. 2498/2021, chiedendo la sospensione dell'aggiudicazione e l'accertamento dell'autenticità del dipinto e rivolgendosi esclusivamente nei confronti della creditrice procedente e del debitore esecutato, senza coinvolgere l'Istituto Vendite Giudiziarie. Il Giudice dell'Esecuzione, valutate le argomentazioni dell'opponente e ritenendo fondata l'esigenza di un approfondimento istruttorio, data 5 maggio 2021 sospendeva gli effetti dell'aggiudicazione e concedeva il termine di novanta giorni per l'eventuale introduzione della fase di merito. Il provvedimento evidenziava la necessità di acquisire una perizia tecnica per verificare l'effettiva autenticità del dipinto e risolvere così la controversia sulla base di elementi probatori certi.

Il signor non procedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione nei confronti delle medesime parti già coinvolte nella fase sommaria ovvero creditrice procedente e debitore esecutato. Con atto di citazione del 14 luglio 2021, l'attore introduceva il presente procedimento citando in giudizio esclusivamente l'Istituto Vendite Giudiziarie SO.C.CO.V. S.R.L. chiedendo in via principale la risoluzione del contratto di vendita per supposta vendita di *"aliud pro alio"*, sostenendo che il dipinto aggiudicato non corrispondeva alle caratteristiche di autenticità che ragionevolmente potevano attendersi dall'attribuzione ad Antonio Fontanesi; conseguentemente, l'attore richiedeva la restituzione del prezzo di aggiudicazione pari a Euro 8.878,40, comprensivo di tutti gli accessori versati al momento dell'acquisto. Oltre alla domanda principale di risoluzione contrattuale, l'attore avanzava pretese risarcitorie nuove rispetto alla fase sommaria dell'opposizione: il rimborso delle spese sostenute per ottenere la perizia che aveva messo in dubbio l'autenticità del dipinto, quantificate in Euro 900,00; una domanda di risarcimento per presunta perdita di chance, valutata in Euro 8.000,00, sostenendo che avrebbe potuto rivendere il dipinto al doppio del valore di stima indicato dall'ufficiale giudiziario qualora lo stesso fosse stato effettivamente autentico; infine, il risarcimento per la proroga del mutuo nella misura di Euro 7.392,00, corrispondente a sei rate mensili da Euro 1.232,00 ciascuna, adducendo che le difficoltà economiche derivanti dall'acquisto del dipinto non autentico avevano impedito l'estinzione anticipata del finanziamento.

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6

Istituto Vendite Giudiziarie SO.C.CO.V. S.R.L. si costituiva tempestivamente con comparsa del 3 novembre 2021, eccependo la violazione delle regole processuali che governano l'opposizione agli atti esecutivi, sottolineando come l'attore avesse completamente stravolto la struttura bifasica prevista dalla legge. Contestualmente alla costituzione, l'I.V.G. richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Amissima Assicurazioni S.p.A., indicando la polizza n. 821532506 quale copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'attività di custode giudiziario.

Autorizzata la chiamata, la Compagnia ora HDI Italia S.p.A. si costituiva regolarmente con comparsa del 18 febbraio 2022, associandosi integralmente alle eccezioni processuali sollevate dalla propria assicurata e rilevando ulteriori profili di inammissibilità e improcedibilità delle domande attoree evidenziando che l'attore non aveva mai prodotto in giudizio il dipinto oggetto della controversia, circostanza che rendeva qualsiasi eventuale consulenza tecnica meramente esplorativa e quindi inammissibile secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.

*

Preliminarmente si rileva la fondatezza delle eccezioni riguardanti la violazione della struttura bifasica prevista per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 25170/2018, *"lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione non può essere ritenuta meramente facoltativa"* in quanto *"la struttura c.d. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla sola volontà di parte opponente"*. Nel caso di specie, la fase sommaria è stata introdotta nei confronti della creditrice procedente e del debitore esecutato senza il coinvolgimento dell'I.V.G., mentre la fase di merito è stata promossa esclusivamente nei confronti dell'I.V.G. senza le originarie parti. Tale difformità delle parti processuali tra le due fasi comporta che l'attuale procedimento non può considerarsi funzionalmente collegato alla fase sommaria, risultando pertanto improponibile. L'argomentazione sviluppata dall'attore per giustificare tale violazione procedurale non risulta nemmeno sorretta dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 948/2021 richiamata dall'attore perché riguarda l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e non l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La pretesa autonomia tra le due fasi processuali contrasta inoltre con il principio fondamentale dell'identificazione soggettiva del rapporto processuale, e non può sostenersi che l'eventuale sospensione della procedura esecutiva giustifichi la violazione delle regole

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6

processuali di identificazione dei soggetti del rapporto sostanziale e processuale. Ugualmente infondata risulta l'argomentazione secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi non verrebbe promossa *"contro altri soggetti ma avverso il singolo atto esecutivo"*. Tale affermazione contrasta con i principi del diritto processuale civile, posto che l'opposizione agli atti esecutivi, come ogni azione processuale, deve necessariamente essere diretta nei confronti dei soggetti legittimati passivi, ovvero le parti del processo esecutivo. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'I.V.G., in quanto ausiliario del giudice e non parte del processo esecutivo, non può essere destinatario di opposizione agli atti esecutivi. La contraddizione dell'impostazione attorea emerge con evidenza dalla circostanza che lo stesso attore ha correttamente individuato nella fase sommaria quali legittimi contraddittori il creditore procedente e il debitore esecutato.
Le domande di risoluzione del contratto per *aliud pro alio* e restituzione del prezzo non possono pertanto dirsi proponibili in questa sede e, comunque, le domande predette sono rivolte a soggetto carente di legittimazione passiva. Sul punto si precisa che l'azione spiegata quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 II cpc, unico strumento processuale per far valere i vizi della vendita forzata, e segnatamente l'ipotesi di cui alla fattispecie in esame di vendita all'asta di aliud pro alio, è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, non essendo ammissibile un'azione autonoma al di fuori del processo esecutivo (Cass.3168/03, 7659/01, 1639/00, 22854/20, 7708/14).

Rimangono da esaminare le domande di risarcimento danni[1] verso IVG valutando in primis se possano considerarsi slegate dalla procedura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c. e quindi autonomamente proposte verso il custode giudiziario per responsabilità risarcitoria.
Sul punto si deve premettere che tali domande integrano, nella sostanza e nella forma, opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p..c e segnatamente opposizione all'atto di cessione del quadro pignorato. D'altra parte il presente procedimento è stato dichiaratamente instaurato come tale e come prosecuzione (fase di merito) della fase cautelare dell'opposizione radicata avanti al G.E. (cfr. citazione). Trattasi dunque di domande che andavano rivolte alle parti del processo esecutivo (creditrice procedente e debitore esecutato), unici legittimi contraddittori in quanto: parti dell'atto impugnato; soggetti titolari di diritti sul quadro pignorato e quindi sul prezzo versato dall'attore; possibili destinatari degli effetti della risoluzione o dell'annullamento richiesti (restituzione del prezzo e risarcimento dei relativi danni); interessati a contestare la

[1] Accertamento del diritto al rimborso della spesa sostenuta per la stima del quadro (€900) e la condanna a tale rimborso; accertamento del diritto al risarcimento del danno (di €7.392) per la subita proroga semestrale di un mutuo (per non aver potuto estinguerlo causa l'impiego della somma per l'acquisto del quadro) e la condanna a tale risarcimento; accertamento del diritto al risarcimento del danno (di € 8000) per la perdita derivatagli dalla mancata rivendita del dipinto e la condanna a tale risarcimento.

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6

domanda attorea ed a trattenere il prezzo versato. Le parti del processo esecutivo, però, non sono state convenute nel presente giudizio nel termine perentorio, fissato dal G.E. nella fase introduttiva; così che nemmeno potevano essere più utilmente chiamate ad integrare il contraddittorio (come pare ipotizzare l'attore nella memoria ex art. 183).

Per le ragioni appena esposte la domanda introduttiva del presente procedimento non può essere configurata quale autonoma azione di responsabilità nei confronti della convenuta. Il rilievo s'impone in quanto l'attore, nell'espositiva dell'atto di citazione sembra invocare anche la responsabilità professionale di IVG; ciò laddove lamenta la violazione di suoi presunti doveri di accertamento della genuinità del dipinto e configura genericamente una sua responsabilità risarcitoria. Nella presente causa la proposizione di un'azione di responsabilità verso la convenuta deve ritenersi esclusa sulla base della giurisprudenza citata dallo stesso attore, che appunto nega la possibilità dell'aggiudicatario di impugnare la vendita forzata al di fuori dei rimedi del processo esecutivo, ma soprattutto sulla base delle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, dove non viene in alcun modo formulata la necessaria domanda di accertamento della responsabilità della convenuta per l'omessa verifica dell'autenticità del quadro in questione (soltanto genericamente dedotta in narrativa) e di condanna della stessa ai conseguenti danni. Nelle conclusioni dell'atto di citazione vengono invece formulate le specifiche domande proprie dell'opposizione ex art.617 II c.p.c. o comunque le diverse domande di accertamento di un rapporto contrattuale (integrante l'ipotesi di vendita di *aliud pro alio*) tra attore e convenuta, di accertamento di un conseguente inadempimento da parte di quest'ultima, di pronuncia della risoluzione o dell'annullamento di un inesistente contratto tra attore e convenuta, di condanna della convenuta a restituire l'importo da essa mai ricevuto per l'aggiudicazione del quadro e di condanna della convenuta al risarcimento dei conseguenti danni. Trattasi di domande rispetto alle quali, come evidenziato, la convenuta IVG è priva di legittimazione passiva e che nulla hanno a che vedere con la (soltanto adombrata) sua responsabilità risarcitoria per la mancata verifica dell'autenticità del dipinto.

Si ribadisce che la domanda di restituzione del prezzo versato per l'acquisto del quadro andava rivolta alle parti del processo esecutivo che l'hanno ricevuto e non può per contro essere ritenuta domanda di risarcimento danno in questa sede perché l'attore avrebbe dovuto proseguire l'opposizione verso l'acquirente, ottenere l'accertamento della non autenticità del quadro e solo in caso di mancata restituzione del prezzo rivalersi in via risarcitoria verso IVG dopo aver provato una sua condotta colpevole. Infatti, l'asserita perdita -ove venisse configurata quale danno per giustificare la inammissibile richiesta restitutoria nei confronti di IVG- non può essere addebitata alla convenuta, ma dev'essere attribuita all'esclusiva responsabilità dello stesso attore che ha omesso la necessaria e doverosa iniziativa giudiziale che gli avrebbe assicurato detta restituzione ove provata la non autenticità del quadro, ossia la tempestiva proposizione della presente azione nei confronti dei legittimi contraddittori, ovvero le parti del processo esecutivo.

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c2f6

Non può cioè l'attore, rimasto colposamente inerte nei confronti dei legittimi contraddittori (i quali soltanto beneficeranno del prezzo pagato), addebitare ora alla convenuta le conseguenze della sua negligenza, ossia l'esborso sostenuto per l'acquisto del dipinto, trattandosi tra l'altro di danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (cfr. art.1227 II c.c.).

Le domande dell'attore risultano in generale infondate nei confronti di IVG in quanto non è comunque ravvisabile alcuna colpa a carico della convenuta in relazione alla asserita non autenticità del dipinto in questione. Colpa che peraltro, vertendosi come detto in ambito di responsabilità extracontrattuale, avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrata dall'attore. In primo luogo IVG, non era affatto tenuta, quale incaricata della vendita dei beni pignorati e non della loro stima, a procedere con una specifica valutazione sull'autenticità del dipinto. In secondo luogo IVG non soltanto non aveva motivo di avanzare sospetti sulla autenticità del dipinto, ma aveva ottenuto dalla proprietà la specifica attestazione di autenticità e di provenienza dello stesso; dunque si era attivata comunque per verificare la correttezza della valutazione del quadro già fatta dall'Ufficiale Giudiziario, confermata dal difensore della creditrice procedente. I.V.G., nell'espletamento del proprio incarico, ha quindi operato con la diligenza richiesta dall'art. 67 c.p.c., non ravvisandosi alcuna circostanza che imponesse una valutazione diversa da quella effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, avendo peraltro acquisito regolare dichiarazione di autenticità e lecita provenienza dal proprietario del dipinto e non sussistendo elementi concreti che potessero far dubitare dell'autenticità dell'opera. Sul punto parte attrice non ha nemmeno dedotto alcun elemento da cui potesse emergere la doverosità in capo a IVG di un diverso comportamento da quello concretamente tenuto dal custode che si è conformato alle valutazioni dell'autorità giudiziaria ed ha operato nell'ambito delle proprie specifiche competenze senza mai discostarsi dai doveri imposti dal proprio ruolo di custode giudiziario.

Non hanno infine in ogni caso fondamento le domande di risarcimento formulate dall'attore in quanto risultano insussistenti e non provati i danni invocati e/o il loro nesso col fatto attribuito ad IVG. In particolare il danno definito da perdita di chance, identificato nell'importo che il Sig.] avrebbe presumibilmente guadagnato dalla rivendita del quadro (€ 8.000); danno che evidentemente presuppone che il quadro sia autentico e che l'attore non abbia potuto acquistarlo per colpa della convenuta, ipotesi diametralmente opposta a quella prospettata (non autenticità del quadro); peraltro l'attore non ha dimostrato né la propria intenzione di rivendere il dipinto né l'elevata probabilità di realizzare il supposto guadagno, elementi essenziali per la configurabilità del danno da perdita di chance secondo la giurisprudenza di legittimità.

Il danno che l'attore lamenta per la proroga semestrale del mutuo contratto per l'acquisto della licenza del taxi (€7.392) appare privo di nesso causale con la supposta condotta di I.V.G., considerato che lo stesso attore ha dichiarato che le difficoltà economiche derivavano dal calo di fatturato dovuto al Covid-19, e la mera proroga del mutuo non comporta alcun aggravio

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6

patrimoniale. Inoltre, si osserva che la lamentata proroga del mutuo non costituisce conseguenza immediata e diretta ex art.1223 c.c. dell'acquisto del dipinto asseritamente non autentico perché l'esborso della somma per l'acquisto del dipinto piuttosto che per estinguere il mutuo ha costituito l'effetto di una libera scelta da parte dell'attore.

In definitiva, riguardo ai danni lamentati, l'unico "danno" patito dall'attore consisterebbe nel prezzo pagato per l'acquisto del quadro quale autentico, ma come detto di tale "danno" l'attore non può dolersi nei confronti della convenuta. Né, alla luce delle conclusioni rassegnate dall'attore perché, secondo quanto da esso meramente dichiarato in narrativa, non risulta compiutamente formulata autonoma azione di responsabilità verso la convenuta che sfugga alla censura di inammissibilità. In tali conclusioni, sopra richiamate, infatti l'attore non richiede in alcun modo l'accertamento della colpa e della responsabilità extracontrattuale di IVG, né richiede i conseguenti danni. Al contrario chiede soltanto l'accertamento del di lei inadempimento per vendita di aliud pro alio, la risoluzione o annullamento della vendita, nonché la restituzione del prezzo versato in conseguenza della pronuncia di risoluzione o annullamento del contratto e non a titolo di risarcimento del danno ("accertare …il diritto del signor alla restituzione dell'importo pagato …"). In ogni caso, per quanto già esposto, anche una tale ritenuta azione autonoma sarebbe di per sé infondata, a prescindere dalla doverosa pregiudiziale dimostrazione da parte dell'attore della non autenticità del dipinto e della colpa della convenuta. Come detto il danno in ipotesi derivatogli dall'acquisto di un quadro non autentico sarebbe costituito dalla perdita della somma versata ma la domanda nemmeno è formulata in tal senso (solo come perdita di chance) e, allo stato, nemmeno può evidentemente essere addebitato alla convenuta. Trattasi invero di danno che l'attore avrebbe comunque potuto evitare promuovendo cioè ritualmente e tempestivamente l'azione nei confronti dei legittimi contraddittori. Sicché anche la condanna di IVG ad un tale danno in accoglimento di una domanda autonoma di responsabilità determinerebbe l'illogica conseguenza di far gravare sulla convenuta l'onere di restituzione gravante invece esclusivamente ed eventualmente su creditrice procedente e del debitore esecutato.

Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta e della terza chiamata delle spese di lite, liquidate per ciascuno in complessivi euro 3.448,85 di cui euro 2.999,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, e minimi per introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione del valore della controversia e delle difese concretamente svolte) ed euro per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

Dichiara inammissibili le domande di parte attrice.

Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate per ciascuna come in parte motiva.

Brescia, 24 settembre 2025

Il Giudice

Elena Fondrieschi

Firmato Da: FONDRIESCHI ELENA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1cf2f6